

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 010/5488561
e-mail: luigi.moreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario Referente: Dott. Pietro Levaggi tel. 010/5488548
e-mail: pietro.levaggi@regione.liguria.it

Genova, data del protocollo

Oggetto: gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 tramite la piattaforma di intermediazione telematica denominata "SinTel" per l'affidamento del servizio di gestione, manutenzione, ammodernamento degli impianti delle Strutture Sanitarie Liguri, comprensivo della fornitura di vettori energetici e di altre prestazioni accessorie per un periodo di 120 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi) - Lotti n. 6 Numero gara 7242174

Risposte ai quesiti pervenuti fino al 18/02/2019

In risposta ai sottoelencati quesiti formulati in relazione alla gara in oggetto, si comunica quanto segue:

.....
Chiarimenti n. 1 al 29/01/2019 – prot.gen.n. 2071/19 – domande dalla n.1 alla n.6

Chiarimenti n. 2 al 10/02/2019 – prot.gen. 3535/19 – domande dalla n. 7 alla n.19

DOMANDA 1:

In riferimento alla procedura in appalto si segnala difficoltà al download del file ZIP relativo alla documentazione di gara. Provando da più accessi, anche con connessione par a 20Mb, il download risulta sempre molto lento ed impraticabile a causa della dimensione del file da scaricare (circa 8 Gb). Si chiede di verificare il corretto funzionamento del download e di fornirci riscontro

RISPOSTA 1

Si comunica che, nonostante l'elevata dimensione del file .zip da scaricare, ad oggi risultano numerosi download avvenuti con successo. Si consiglia, se persiste la problematica, dapprima di provare ad effettuare il download di prima mattina o tardo pomeriggio, ed in caso di ulteriore insuccesso di scrivere nuovamente un chiarimento secondo le modalità prescritte in lex specialis.

DOMANDA 2

Per quanto riguarda il requisito richiesto al punto 7.3.4. del disciplinare di gara (ISO 14001) lo stesso deve sussistere in capo ad ogni concorrente o, in caso di ati come indicato a pag. 20 punto 7.4., in capo a ciascun componente del raggruppamento.

In caso di carenza di tale requisito si richiede conferma che sia possibile utilizzare lo strumento dell'avvalimento e, in questo caso, se la Società ausiliaria può essere un membro dell'ATI stessa o deve essere esterna.

RISPOSTA 2

Ciò che viene richiesto non si configura come una domanda di chiarimento in ordine alla disciplina di gara, dato che quest'ultima, sul punto, non fornisce alcuna specifica indicazione.

Pertanto la questione deve essere affrontata e risolta alla luce della generale disciplina di legge e della relativa interpretazione giurisprudenziale.

DOMANDA 3

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-finanziaria ed in particolare al requisito di esecuzione di servizi analoghi (paragrafo 7.3.1 del disciplinare di gara), si richiede a codesta Amministrazione se la seguente interpretazione del disciplinare è corretta.

Nel comma 2 pag. 17 si afferma che il succitato requisito si intende soddisfatto se l'offerente ha eseguito nel triennio di riferimento uno o più contratti di tipo "Energia" / "Energia+" che comprende tutti i servizi individuati con le lettere a), b), c), d), e) ed il cui importo sia almeno pari alla somma degli addendi previsti per ciascun lotto nella tabella di pagina 17.

In base a quanto sopra si riporta a titolo di esempio il seguente caso.

La società xyz ha un contratto di tipo energia con una P.A. che include tutti i servizi indicati con le lettere a), b), c), d), e). Il valore del contratto è pari a

Anno 2016 17.600.000 €
Anno 2017 10.900.000 €
Anno 2018 14.400.000 €
TOTALE 42.900.000 €

E' corretto affermare che la società xyz possiede il requisito succitato per la partecipazione al Lotto 5 (valore 29.700.00 €) e quindi per la comprova è sufficiente la presentazione del contratto?

RISPOSTA 3

Si conferma. Quanto prospettato è corretto. Il contratto deve essere stato regolarmente eseguito.

DOMANDA 4

Non riusciamo a trovare l'Appendice 1, indicato a pag.24 (Articolo 11-Sopralluogo) del Disciplinare di gara; manca inoltre il nome dei referenti e l'indirizzo pec da contattare per fissare i sopralluoghi.

RISPOSTA 4

Tutta la documentazione di gara è liberamente scaricabile al link indicato nell'avviso denominato "Comunicazione reperimento doc di gara".

DOMANDA 5

In riferimento al requisito di "capacità Tecnica e Professionale" di cui al par. 7.3 del Disciplinare di gara rappresenta quanto segue.

1. Si chiede di confermare che quanto indicato al punto 2) del predetto Paragrafo, ovvero: "il requisito in esame può essere soddisfatto, per ciascun lotto, anche tramite contratti energia o energia plus o analoghi, purché comprendano al proprio interno la totalità delle componenti indicate alle lett. a), b), c), d) e) e siano di complessivo importo almeno pari alla somma degli addendi previsti per ciascuna colonna" può essere comprovato mediante uno o più contratti il cui valore totale sia pari o superiore al valore complessivo delle componenti indicate alle lett. a), b), c), d) e) della Tabella riportata a pagina 17.

Pertanto rispetto ai valori riportati nella tabella di cui sopra non sarà necessario dimostrare di aver realizzato gli importi riferiti alle singole componenti ma sarà sufficiente raggiungere il valore totale.

A titolo esemplificativo per la partecipazione al lotto 1 un contratto di servizio energia con i seguenti valori è atto a soddisfare il requisito di cui sopra:

a) Manutenzione impianti, termici e di condizionamento	b) Realizzazione di interventi di riqualificazione energetica	c) Manutenzione impianti elettrici	d) Fornitura di energia elettrica	e) Fornitura di gas naturale	TOTALE COMPLESSIVO
7.000.000	5.000.000	500.000	10.300.000	4.500.000	27.300.000

2. Considerato il limite di aggiudicazione di massimo 3 LOTTI, si chiede conferma che il concorrente che partecipa a tutti i lotti di gara deve essere in possesso - al fine di aggiudicarsi i 3 lotti di maggior valore - dei requisiti richiesti per i lotti 1,5,6.

RISPOSTA 5

1. Con riferimento al primo punto si richiama la risposta al quesito n. 3. Si precisa inoltre che l'esempio riportato è corretto.
2. Per quanto riguarda il secondo punto l'esempio proposto è corretto ai fini dell'aggiudicazione.

DOMANDA 6

In riferimento all'Art. 11 Sopralluogo del Disciplinare di gara laddove si legge: "Il sopralluogo sulle strutture con funzione ospedaliera, come definite dall'Allegato 1, è obbligatorio. omississ... - si chiede di confermare che le strutture da visitare obbligatoriamente sono quelle riportate nell'allegato denominato GMA-SSL - ALL1 – STRUTTURE e precisamente le seguenti 25 su 175:

LOTTO	SSL	ATTIVITA'	TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	CITTA'	INDIRIZZO
1 ASL1	SANITARIA	OSPEDALE	OSPEDALE SAINT CHARLES	BORDIGHERA	Via Aurelia, 122 Bordighera	
1 ASL1	SANITARIA	OSPEDALE	GIOVANNI BOREA	SANREMO	Via Giovanni Borea 56 Sanremo	
1 ASL1	SANITARIA	OSPEDALE	CIVILE	IMPERIA	Via Sant'Agata 57, 18100 Imperia	
1 ASL2	SANITARIA	OSPEDALE	S. Maria Misericordia	ALBENGA	Viale Martiri della Foce, Albenga	
1 ASL2	SANITARIA	OSPEDALE	S. Corona	PIETRA LIGURE	Via XXV Aprile 38, Pietra Ligure	
1 ASL2	SANITARIA	OSPEDALE	San Giuseppe	CAIRO MONTENOTTE	Via Martiri della Libertà 30, Cairo Montenotte	
1 ASL2	SANITARIA	OSPEDALE	San Paolo	SAVONA	Via Genova 30, Savona	
2 ASL3	SANITARIA	OSPEDALE	La Colletta	ARENZANO	Via del Giappone 5, Arenzano	
2 ASL3	SANITARIA	OSPEDALE	A. Micone	GENOVA	Via Oliva 22, Sestri Ponente	
2 ASL3	SANITARIA	OSPEDALE	Celesia	GENOVA	Via Pierino Negrotto Cambiaso 62, Genova Rivarolo	
2 ASL3	SANITARIA	OSPEDALE	Gallino	GENOVA	Via Ospedale Gallino 5, Genova Pontedecimo	
2 ASL3	SANITARIA	OSPEDALE	Villa Scassi	GENOVA	Corso Onofrio Scassi, 1 Genova	
6 ASL4	SANITARIA	OSPEDALE	Ospedale Nuovo Rapallo	RAPALLO	Vai San Pietro di Novella 8, Rapallo	
6 ASL4	SANITARIA	OSPEDALE	Ospedale di Chiavari	CHIAVARI	Via Gio Batta Ghio 6, Chiavari	
6 ASL4	SANITARIA	OSPEDALE	Ospedale Lavagna	LAVAGNA	Via Don G. B. Bobbio, Lavagna	
6 ASL4	SANITARIA	OSPEDALE	Ospedale Sestri Levante	SESTRI LEVANTE	Via Arnaldo Terzi 43A, Sestri Levante	
6 ASL5	SANITARIA	OSPEDALE	Nuovo Ospedale Felettino	LA SPEZIA	Vai Del Forno Loc. Felettino	
6 ASL5	SANITARIA	OSPEDALE	Ospedale S. Andrea	LA SPEZIA	Via Vittorio Veneto 197	
6 ASL5	SANITARIA	OSPEDALE	Ospedale S. Bartolomeo	SARZANA	Via Cisa Sud 6, Sarzana	
3 EOOG	SANITARIA	OSPEDALE	E.O. Galliera	GENOVA	Mura delle Cappuccine 14, Genova	
4 IGG	SANITARIA	OSPEDALE	IRCCS Giannina Gaslini	GENOVA	Via Gerolamo Gaslini 5, Genova	
2 OEI	SANITARIA	OSPEDALE	Ospedale Evangelico - Presidio Voltri	GENOVA	Via Morselli 44, Genova	
2 OEI	SANITARIA	OSPEDALE	Ospedale Evangelico - Presidio Castelletto	GENOVA	Salita Superiore San Rocchino 1A, Genova	
5 SM	SANITARIA	OSPEDALE	Policlinico San Martino. Ospedale San Martino	GENOVA	Largo Rosanna Benzi 10, Genova	
5 SM	SANITARIA	OSPEDALE	Policlinico San Martino. IST	GENOVA	Largo Rosanna Benzi 10, Genova	

Stante quanto sopra si chiede, altresì di confermare che le visite presso le strutture rimanenti sono da considerarsi facoltative.

RISPOSTA 6

La lettura proposta è corretta. Si ricorda che allo stato dei fatti l'ospedale Felettino non è ancora stato realizzato e pertanto non è possibile, né dovuto, il sopralluogo.

DOMANDA 7

Considerato che l'indicazione presente nel Disciplinare di Gara (art. 11 – Sopralluogo) riferisce alle sole "strutture con funzione ospedaliera" (allegato 1) le limitazioni di giorno e orario di cui all'appendice 1 "Calendario per i sopralluoghi. GMA-SSL-2018. Gara in 6 lotti", si chiede conferma che per le strutture di carattere non ospedaliero sia possibile effettuare i sopralluoghi liberamente, anche in giornate diversi da quelle indicate nell'appendice 1, previa naturalmente richiesta di appuntamento secondo modalità e tempistiche previste dalla documentazione di gara"

RISPOSTA 7

I sopralluoghi ai presidi della tipologia "STRUTTURA MINORE", hanno carattere facoltativo in considerazione della relativa semplicità impiantistica. Eventuali sopralluoghi che si desidera effettuare

devono essere concordati con le modalità definite dall'appendice 1, ferme restando le disponibilità delle SSL, che daranno priorità affinché tutti gli operatori economici abbiano modo di prendere visione delle strutture ospedaliere. Le giornate indicate nell'appendice 1 hanno valore indicativo e le SSL, nel limite delle loro possibilità compatibilmente con il servizio ordinario, potranno assegnare ulteriori o diverse disponibilità.

DOMANDA 8

In relazione alle modalità di dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art.7.3.1 del Disciplinare di gara (pag. 17), siamo a chiedere conferma che nel caso in cui si optasse per la modalità di cui al punto 2 (ovvero ricorrendo a contratti energia o energia plus o analoghi e comunque omnicomprensivi delle 5 voci di attività di cui alla tabella ivi riportata), ai fini di soddisfare la partecipazione a più lotti sia sufficiente e corretto sommare l'importo complessivo di ciascun contratto portato a referenza, raggiungendo il quorum complessivo per ciascun lotto partecipato (a sua volta derivante dalla sommatoria degli addendi di ciascuna colonna).

RISPOSTA 8

Si conferma.

DOMANDA 9

Si chiede altresì conferma che nel caso in cui, ricorrendo alla modalità di cui al punto 2, difettasse una parte di importo complessivo (sommatoria dei lotti in gara), si possa comunque ricorrere alla dimostrazione, tramite la modalità di cui al punto 1, delle singole 5 voci di attività di cui in tabella fornendo pertanto fatturato analogo per ciascuna singola attività da soddisfare.

RISPOSTA 9

Si conferma.

DOMANDA 10

Relativamente agli ammodernamenti obbligatori si chiede conferma che sia possibile proporre all'interno del progetto delle soluzioni migliorative che comportino un obiettivo beneficio in termini di sicurezza, affidabilità, contenimento delle emissioni, riduzione dei consumi energetici ed in generale che producano un vantaggio per le Aziende Sanitarie, senza stravolgere la finalità ultima a cui mirano le opere obbligatorie.

RISPOSTA 10

Si conferma, limitatamente alle migliorie. Non sono invece ammesse varianti in offerta, rispetto agli ammodernamenti obbligatori.

DOMANDA 11

Nell'ipotesi che sia possibile inserire delle migliorie nelle opere obbligatorie, si chiede conferma che esse possano essere descritte all'interno del documento "Progettazione preliminare in sede di offerta, per gli interventi di ammodernamento obbligatori", richiesto al punto 13.2.2.6 del Disciplinare di gara.

RISPOSTA 11

Si conferma che è possibile, come da art. 13.2.2.6 del DG. La definizione di detta progettazione preliminare ha comunque carattere facoltativo.

DOMANDA 12

Nell'ipotesi che sia possibile inserire delle migliorie nelle opere obbligatorie si chiede conferma che gli aspetti relativi al contenimento dei consumi energetici possano essere descritti e considerati all'interno del documento "Risparmio energetico, dovuto ad interventi offerti in aggiunta a quelli obbligatori (ammodernamenti facoltativi)", richiesto al punto 13.2.2.4 del Disciplinare di gara.

RISPOSTA 12

No. Si tratta di aspetti valutativi diversi.

L'eventuale progettazione offerta per gli interventi obbligatori è valutata alla luce delle indicazioni sub 13.2.2.6 del disciplinare.

Gli eventuali interventi offerti in aggiunta a quelli obbligatori (quindi diversi) sono valutati alla luce delle indicazioni sub 13.2.2.4 del disciplinare.

DOMANDA 13

Si chiede conferma che un raggruppamento temporaneo costituito dalle società A,B,C,D,E che partecipa a tutti e sei i Lotti nella medesima composizione, possa coprire il requisito di cui all'art. 7.3.1 n. 2 con la società B che funge da ausiliaria alla società A mandataria, fermo restando il soddisfacimento dei restanti requisiti in caso di RTI?

RISPOSTA 13

Si conferma, fermi restando i vincoli di possesso dei requisiti posti dalla legge per i raggruppamenti e quelli indicati nel disciplinare di gara ed in particolare, per il caso sottoposto, all'art. 7.4.

DOMANDA 14

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-finanziaria ed in particolare al requisito di esecuzione di servizi/forniture analoghi (paragrafo 7.3.1 del disciplinare di gara), si richiede a codesta Amministrazione:

la realizzazione di un impianto di cogenerazione in parallelo ed in supporto di una centrale termica funzionante con combustibile tradizionale presso siti industriali è da intendersi come intervento di riqualificazione energetica?

RISPOSTA 14

Il valore dell'impianto di cogenerazione può essere considerato come facente parte della categoria "b) Realizzazione di interventi di riqualificazione energetica", di cui alla tabella inserita nell'art. 7.3.1 del DG.

DOMANDA 15

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-finanziaria ed in particolare al requisito di esecuzione di servizi/forniture analoghi (paragrafo 7.3.1 del disciplinare di gara), si richiede a codesta Amministrazione:

Nel caso di realizzazione di un impianto di riqualificazione energetica che costituisce parte di un contratto EPC (Energy Performance Contract) che include la progettazione, realizzazione, conduzione, manutenzione e fornitura di vettori energetici, è possibile certificare l'importo dell'impianto realizzato mediante il valore dell'investimento indicato nel contratto, ad esempio nel piano di ammortamento?

RISPOSTA 15

Si conferma.

DOMANDA 16

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-finanziaria ed in particolare al requisito di esecuzione di servizi/forniture analoghi (paragrafo 7.3.1 del disciplinare di gara), si richiede a codesta Amministrazione:

Nel caso una società abbia sottoscritto con una P.A. un contratto Energia/Energia+ (che include tutti gli oggetti di fornitura indicati con le lettere a), b), c), d), e) del paragrafo 7.3.1 del disciplinare di gara) come mandataria/mandante di un RTI, è possibile certificare il valore del contratto di competenza mediante le fatture emesse da detta società verso la P.A. in questione e da essa certificate?

RISPOSTA 16

In gara è sufficiente l'autodichiarazione. Nel caso di verifica, sarà richiesto il certificato di regolare esecuzione rilasciato all'ati nel suo complesso (salvo motivata impossibilità di ottenerlo). Se tale certificato indicherà la quota di esecuzione dell'interessata, entro l'ati, ciò sarà sufficiente. In caso contrario, potrà farsi riferimento alle fatture, purché vi sia evidenza documentale del fatto che le componenti dell'ati hanno fatturato separatamente, ciascuna per la propria quota, o che vi siano fatture unitarie della mandataria (o altra documentazione ufficiale) indicanti le specifiche quote di pertinenza.

DOMANDA 17

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-finanziaria ed in particolare al requisito di esecuzione di servizi/forniture analoghi (paragrafo 7.3.1 del disciplinare di gara), si richiede a codesta Amministrazione:

Una società è in possesso del requisito 7.3.1 del disciplinare di gara relativo ad uno o più lotti mediante contratti Energia/Energia+ che includono tutti gli oggetti di fornitura indicati con le lettere a), b), c), d), e). Per aumentare le possibilità di aggiudicazione tale società intende presentarsi in RTI in qualità di mandataria.

1. È corretto affermare che il possesso del requisito ottenuto per uno o più lotti mediante contratti Energia/Energia+ equivale al possesso dei requisiti dei singoli oggetti di fornitura indicati nella tabella del punto 7.3.1.2 del disciplinare di gara relativi ai medesimi lotti dei quali si possiedono i requisiti tramite contratti Energia.

In caso di risposta positiva si chiede conferma che:

2. tale equivalenza sia sufficiente ad assolvere il requisito di prevalenza richiesto alla mandataria al punto 7.4 comma 7).
3. I requisiti puntuali delle mandanti per i singoli oggetti di fornitura, si possano sommare ai requisiti previsti nella tabella del punto 7.3.1.2 del disciplinare di gara nei lotti nei quali la mandataria possiede il requisito ottenuto tramite contratto Energia/Energia+.
4. La mandataria può sommare i requisiti ottenuti da contratti diversi dai contratti Energia/Energia+, in base ai quali possiede già il requisito per essere aggiudicataria di un lotto. Esempio: la mandataria della RTI possiede il requisito per essere aggiudicataria del LOTTO 1, in base a contratti Energia/Energia+, per il quale il requisito per l'oggetto di fornitura "Manutenzione Impianti Elettrici" è pari a 1.800.000 euro. Inoltre la stessa mandataria possiede un ulteriore fatturato specifico per "Manutenzione Impianti Elettrici" di € 1.000.000 ottenuto su altri contratti non di tipo Energia. Infine una mandante possiede un ulteriore fatturato specifico per "Manutenzione Impianti Elettrici" di € 2.000.000, acquisito da contratti diversi da contratti Energia/Energia+. È corretto affermare che la RTI possiede il requisito per l'oggetto di fornitura "Manutenzione impianti elettrici" pari a € 1.800.000+€ 1.000.000+€2.000.000 =€ 4.800.000?

In caso di risposta negativa si chiede come si possano sommare al requisito ottenuto dalla mandataria tramite contratti Energia/Energia+, i requisiti della mandataria/mandanti ottenuti mediante contratti non di tipo Energia/Energia+.

RISPOSTA 17

Con riferimento al punto 1 si conferma.

Con riferimento al punto 2, la prevalenza ha significato matematico. La mandataria deve poter apportare requisiti in misura percentualmente superiore a quella delle mandanti, indipendentemente dall'entità totale dei requisiti dell'una e delle altre. È dunque sufficiente che la mandataria possa coprire la maggioranza relativa del requisito (sul piano quantitativo) anche se, in ipotesi, una o più mandanti lo possiedono in misura maggiore, in assoluto, rispetto alla mandataria.

Resta fermo, per il caso sottoposto, ogni ulteriore vincolo di cui all'art. 7.4 c.7 del DG.

Con riferimento al punto 3 si conferma, fermo restando, per il caso sottoposto, ogni ulteriore vincolo di cui all'art. 7.4 c.7 del DG.

Con riferimento al punto 4, l'esempio riportato è corretto.

ATTENZIONE: la risposta al quesito 17 è stata maggiormente precisata con la risposta al quesito 29.

DOMANDA 18

Con la presente si chiede conferma che la comprova del requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'Art. 7.3.1 del Disciplinare di gara possa essere fornita ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I del Codice, così come da prassi consolidata da Consip SpA, anche con dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la sottoscrizione avverrà con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l'attestazione sarà accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente.

RISPOSTA 18

La modalità citata non corrisponde alle previsioni dell'art. 7.3.1. del Disciplinare, alle quali i concorrenti dovranno attenersi. Resta salva la valutazione di eventuali ipotesi di comprovata ed incolpevole impossibilità.

DOMANDA 19

In riferimento al punto 7.5 del disciplinare di gara "Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili". I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: i requisiti di cui ai punti 7.3.2. tecnici o organismi tecnici, devono essere posseduti: a) dai consorzi di cui all'art. 45, 2 lett. b) del codice.

Si chiede conferma che, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice, nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione di lavoro e consorzi tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) del Codice), il

requisito deve essere posseduto in capo al consorzio oppure in alternativa da una delle cooperative indicate quali esecutrici.

RISPOSTA 19

Sul punto il disciplinare ha inteso conformarsi al bando-tipo ANAC relativo ai servizi. Questo prevede che il requisito in questione debba essere posseduto dal consorzio (per i consorzi ex art 45.2, lett. b), del codice) e non contempla la possibilità che sia posseduto dai consorziati (dei quali sono computabili solo i mezzi d'opera e l'organico medio), mentre una siffatta possibilità è ammessa per i consorzi ex art. 45.2, lett. c)).

Dunque il requisito deve sussistere in capo al consorzio, nel caso dei consorzi ex art. 45.2, lett. b).

Si ricorda, tuttavia, che riguardo al il requisito in questione (di cui al punto 7.3.2 del disciplinare), sempre in conformità al bando-tipo ANAC, è previsto che il concorrente debba disporre dei tecnici od organismi tecnici "che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico". Sicché ciò che conta non è l'appartenenza in organico, ma la disponibilità (in senso giuridico, e come tale comprovabile), per il caso di aggiudicazione.

DOMANDA 20

All'interno del documento Appendice 3: Modelli per la presentazione dell'offerta il Modello 7 – Progettazione preliminare, relativo all'art. 13.2.2.6 del Disciplinare di Gara, fa riferimento ai "...progetti preliminari per investimenti obbligatori...". Si chiede dunque conferma che per ciascun ammodernamento obbligatorio si debba redigere una specifica relazione, conforme alle indicazioni riportate nell'art. 13.2.2.6 del Disciplinare di Gara. Per maggior chiarezza, si chiede di confermare che, in presenza di N ammodernamenti obbligatori per il Lotto X, si debbano redigere N relazioni.

RISPOSTA 20

La prospettazione è corretta nel caso in cui i concorrenti intendano esercitare la facoltà di predisporre il progetto preliminare degli investimenti obbligatori. La mancata predisposizione non rappresenta causa escludente, ma non consentirà di concorrere per il punteggio previsto (3 punti).

DOMANDA 21

Si chiede di confermare che per ciascun ammodernamento facoltativo si debba redigere una specifica relazione, conforme alle indicazioni riportate nell'art. 13.2.2.4 del Disciplinare di Gara. Per maggior chiarezza, si chiede di confermare che, in presenza di N ammodernamenti facoltativi per il Lotto X, si debbano redigere N relazioni.

RISPOSTA 21

Si conferma. Fermo restando che per talune tipologie di interventi le relazioni possono limitarsi alla semplice compilazione del modello proposto. Si tratta dei casi in cui i modelli non contengono l'indicazione "Redazione a carico dell'offerente".

DOMANDA 22

Per alcune strutture non è al momento possibile assicurare che esse siano comprese all'interno del perimetro contrattuale fin dalla sua sottoscrizione. In particolare si fa riferimento alle strutture dei presidi ospedalieri Ospedale S. Charles di Bordighera, Ospedale Santa Maria della Misericordia di Albenga, Ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte, Palasalute di Imperia, Palasalute Baragallo, Bordighera – EX Palazzina Uffici, Bordighera – Nuovo Corpo Fabbrica. Si chiede di confermare che per gli edifici sopra elencati non debbano essere proposti ammodernamenti facoltativi.

RISPOSTA 22

Si conferma.

DOMANDA 23

Per quanto riguarda gli interventi di ammodernamento facoltativi, qualora si propongano sostituzioni di generatori di vapore esistenti, si domanda se i risparmi generati debbano essere calcolati come descritto nel paragrafo 3.1.1 dell'Appendice 2 al CSA, relativo agli ammodernamenti degli impianti di conversione energetica diversi da cogeneratori e trigeneratori, oppure si debbano determinare come previsto dal comma 2 del paragrafo 3.4 "Definizione di RE nel caso di ammodernamenti che introducono soluzioni impiantistiche meno energivore", dell'Appendice 2 al CSA. Nel caso la risposta al quesito preveda l'applicazione del paragrafo 3.1.1 dell'Appendice 2 al CSA si chiede di esplicitare i valori medi stagionali di rendimento (η_s) e il numero di ore equivalenti annue di produzione (OEA) da considerare per le formule di calcolo.

RISPOSTA 23

La fattispecie descritta, se proposta, dovrà essere trattata come un ammodernamento che introduce soluzioni impiantistiche meno energivore sulla base delle indicazioni di cui all'art. 3.4 c.2 dell'appendice 2 al DG.

DOMANDA 24

Si chiede di confermare che le descrizioni degli ammodernamenti facoltativi, costituite da relazioni di 10 fogli A4, come descritto nel paragrafo 13.2.2.4 del Disciplinare di Gara allegato al CSA, debbano essere allegati ai modelli 5.1 e, a seconda dei casi, ai modelli 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5, contenuti nell'Appendice 3 al CSA.

RISPOSTA 24

Si conferma. Fermo restando che per talune tipologie di interventi le relazioni possono limitarsi alla semplice compilazione del modello proposto. Si tratta dei casi in cui i modelli non contengono l'indicazione "Redazione a carico dell'offerente".

DOMANDA 25

Si chiede di confermare che i progetti preliminari per investimenti obbligatori, costituiti da relazioni di 30 pagine più 10 pagine A4 di allegati come descritto nel paragrafo 13.2.2.6 del Disciplinare di Gara allegato al CSA, debbano essere allegati ai modello 7, contenuto nell'Appendice 3 al CSA, debitamente compilato.

RISPOSTA 25

Si conferma.

DOMANDA 26

Con riferimento alla procedura in oggetto ed, in particolare, all'art. 7.1 Requisiti di idoneità del Disciplinare di gara, punto 4, "SOA per categorie OG1, OS28 e OS30, ovvero OG11, per importi corrispondenti al valore degli interventi di ammodernamento degli impianti termici e di condizionamento, nonché elettrici, previsti a carico dell'aggiudicatario", si chiede conferma che i concorrenti dovranno essere in possesso di certificazione SOA per le classi corrispondenti al singolo Lotto e non in sommatoria qualora partecipino a tutti i lotti.

RISPOSTA 26

Per la partecipazione è sufficiente disporre delle SOA per le classi corrispondenti al singolo lotto. Varrà a che a questo proposito la disciplina inerente al rapporto fra requisiti e lotti aggiudicabili, contenuta nel par. 3, punto 7, del disciplinare di gara. Rimane inoltre impregiudicata la facoltà, di cui all'art. 7.1, sub 5, del disciplinare di gara, di partecipare in assenza di qualificazione SOA, purché in tal caso il concorrente si riservi validamente di subappaltare i lavori, in conformità alla disciplina del subappalto contenuta nella legge e nel disciplinare.

DOMANDA 27

Con la presente si chiede se, ai fini del soddisfacimento del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al 7.3 del disciplinare di gara, con specifico riferimento al sottopunto 7.3.1 capoverso 2, possa essere considerato "contratto analogo" un servizio energia ed efficientamento energetico che preveda la fornitura, installazione, conduzione e manutenzione di una centrale di trigenerazione, che include, oltre all'acquisto di gas naturale da parte del gestore del contratto e l'erogazione di energia termica ed elettrica al committente, anche la manutenzione e conduzione dell'impianto.

RISPOSTA 27

La lettura del quesito, che lascia margine un margine di interpretazione, porta a ritenere che il contratto citato non comprenda la fornitura di energia elettrica, come richiesta nell'appalto oggetto della presente procedura, bensì la sola erogazione dell'energia autoprodotta. In tal senso, pertanto, il contratto proposto non è sufficiente alla comprova dei requisiti di cui all'art. 7.3.1 c.2 del DG.

DOMANDA 28

Con riferimento al paragrafo 13.2.2.6 "Offerta tecnica - Criterio di valutazione n.6 - Documentazione da predisporre ed indicazioni per l'OE" del Disciplinare di Gara si chiede di confermare che la progettazione preliminare, per gli interventi di ammodernamento obbligatori, debba essere contenuta per ciascun Lotto, indipendentemente dal numero di interventi obbligatori richiesti per il medesimo Lotto, in massimo 30 fogli solo fronte in formato A4, oltre ad allegati fino a 10 fogli A4 con contenuti grafici.

RISPOSTA 28

L'interpretazione proposta non è corretta. Il limite massimo di pagine è da intendere per singola progettazione, facoltativamente resa disponibile in sede di offerta.

DOMANDA 29

La scrivente possiede 2 contratti, che per comodità chiamiamo A e B, all'interno dei quali vengono svolte tutte le attività indicate alle lettere a), b), c), d), e) della tabella riportata all'interno dell'Articolo 7.3.1 del Disciplinare di Gara "Requisiti di capacità tecnica e professionale", "Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi", "Oggetto della Fornitura/Servizio analogo".

La scrivente possiede inoltre 2 contratti, che chiamiamo C e D, all'interno dei quali vengono svolte le attività indicate alle lettere a), c), d), della tabella di cui all'Articolo 7.3.1 del Disciplinare.

Con riferimento all'esempio sopra riportato, relativamente alle modalità di soddisfacimento del requisito di cui all'Articolo 7.3.1 del Disciplinare, la Scrivente chiede sia chiarita quale sarà la modalità di calcolo utilizzata da codesta Spett.le Stazione Appaltante per definire gli importi totali relativi alle singole componenti, ai fini dell'aggiudicazione di ciascun lotto.

RISPOSTA 29

Nell'ambito dell'art. 7.3.1. sono previste modalità fra loro alternative di raggiungimento del requisito.

Nel caso sub 1, indipendentemente dalla natura dei contratti e dalla quantità dei contratti portati a riferimento, devono essere raggiunti gli importi complessivi indicati in tabella per ciascuna componente del servizio/di fornitura.

Nel caso sub 2, eventuali contratti energia o energia plus, possono essere adottati purché abbiano al proprio interno ciascuna delle indicate componenti ed in questo caso è sufficiente guardare al valore complessivo

dei contratti energia o energia plus, indipendentemente dalle quote-parte relative alle componenti. Questo è stato previsto per non pregiudicare eventuali operatori economici che abbiano referenze costituite da contratti energia o energia plus, nei quali non si possa distinguere il valore specifico di ciascuna delle componenti indicate nella tabella.

Ciò non esclude che, se i contratti energia o energia plus hanno al proprio interno una chiara e precisa individuabilità delle singole componenti, essi vengano fatti valere in relazione all'ipotesi sub 1, anziché a quella sub 2.

Le due modalità, sub 1 e 2, sono, come detto, fra loro alternative.

Quindi non è possibile sommare l'importo complessivo di un contratto energia o energia plus agli importi di diversi contratti che non siano tali ed abbiano ad oggetto distintamente una o più delle componenti richieste (ad esempio la manutenzione, ma non la fornitura).

Per contro, se il contratto energia o energia plus reca una distinta indicazione delle componenti comprese al proprio interno, è possibile sommare ciascuna di esse alle corrispondenti componenti di altri contratti, per soddisfare il requisito secondo la modalità di cui al punto 7.3.1, sub paragrafo 1 del disciplinare.

PRECISAZIONE RELATIVAMENTE AL QUESITO 17

Stante quanto sopra, e per maggiore chiarezza, si precisa la risposta al precedente quesito 17 deve essere lette coordinatamente al testo della presente risposta ed in particolare che:

- La risposta alla terza parte del precedente quesito 17, è stata formulata nell'ipotesi in cui il contratto energia plus citato consenta di individuare al proprio interno tutte le componenti previste dalla tabella al punto 7.3.1 c.2 del DG;
- la risposta alla quarta parte del precedente quesito 17, è stata formulata nell'ipotesi in cui il contratto energia plus citato consenta di individuare al proprio interno la componente "manutenzione impianti elettrici" per EUR 1.800.000 ipotizzati nell'esempio.

DOMANDA 30

Confermare che il riferimento al DM 36/2008 indicato all'art. 7.1.3 del disciplinare di gara è da considerare un refuso e che il DM di riferimento corretto è il DM 37/2008;

RISPOSTA 30

Si conferma.

DOMANDA 31

Confermare che un'azienda che abbia un contratto comprendente i servizi di cui alle lettere dalla a) alla e) dell'art. 7.3.1 del disciplinare con un valore pari al 15% del valore richiesto, ed in possesso di tutti gli altri requisiti necessari, possa partecipare alla gara in ATI quale mandante con una quota del 15%.

RISPOSTA 31

Tale prospettazione non è compatibile con le disposizioni di cui all'art. 7.4 c.7 del DG, che per le mandanti fissa la soglia minima del 20%. Pertanto la partecipazione non sarebbe ammissibile.

DOMANDA 32

Facciamo seguito alla precedente richiesta (*omissis*), relativa al punto 7.3.4 del disciplinare di gara (ISO 14001) (domanda 2), ed alla risposta (2) nella quale si precisa che la "disciplina di gara ... sul punto non fornisce alcuna specifica indicazione".

Poiché l'avvalimento del requisito della certificazione ISO 14000 è consentito dall'art. 89 Codice contratti, senza imporre necessariamente di avvalersi della capacità di altri partecipanti ad un medesimo raggruppamento, chiediamo conferma che la disciplina di gara non abbia invece imposto che l'ausiliaria esegua direttamente il servizio per il quale il certificato è richiesto, come espressamente disposto dall'art. 8.3 per i requisiti titoli di studio e/o professionali; dubbio che sorge dall'art. 7.4.9 il quale impone che i requisiti di certificazione "devono sussistere in capo a ciascun componente del raggruppamento, per l'attività che è destinato a svolgere in caso di esecuzione".

RISPOSTA 32

Si richiama la precedente risposta n. 2 citata; la questione prospettata deve essere risolta sulla base della vigente disciplina di legge.

Il punto 7.4.9 del disciplinare significa, ad esempio, che, se entro un'ATI, un operatore economico si candida a svolgere solo attività di fornitura, per la sua partecipazione all'ATI è necessario disponga delle certificazioni limitate a tale attività, senza che le certificazioni stesse debbano estendersi all'intero oggetto dell'appalto.

DOMANDA 33

In riferimento al punto 7.3.4. del disciplinare di gara riguardante il possesso del requisito richiesto (ISO 14001) si formula il seguente quesito:

La scrivente intende partecipare alla gara in oggetto come costituendo R.T.I. così composto:

- Soggetto A (in possesso di ISO 14001:2015)
- Soggetto B Consorzio Artigiano (non in possesso di ISO 14001:2015)

I 2 consorziati indicati dal Soggetto B come esecutori dei lavori sono entrambi in possesso di ISO 14001:2015.

Si richiede pertanto a codesta Stazione Appaltante se in capo al soggetto B viene riconosciuto il possesso della certificazione ISO 14001:2015 in quanto il requisito viene soddisfatto dai 2 consorziati esecutori dei lavori.

RISPOSTA 33

La questione deve essere risolta in applicazione dell'espressa previsione dell'art. 7.3.5. del disciplinare, conforme alle previsioni del bando-tipo di ANAC.

DOMANDA 34

All'art 7.3.2 comma iii) del Disciplinare di Gara si afferma che "il concorrente deve avere la disponibilità di un soggetto idoneo ad assumere la veste di terzo responsabile". Premesso che il d.lgs. 192/05 e il dpr 74/13 definiscono il terzo responsabile come la persona fisica o giuridica in possesso di opportuni requisiti e che nei medesimi decreti viene richiesto per gli impianti con potenza superiore a 350 kW il possesso di "certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del DPR del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28";

Si chiede di confermare che il requisito richiesto all'art 7.3.2 comma iii) del Disciplinare di Gara possa essere soddisfatto mediante la produzione della certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici e/o della certificazione SOA nelle categorie OG 11 e/o OS 28 e che pertanto il ruolo di t.r. sarà assunto dal concorrente quale persona giuridica in possesso delle predette certificazioni.

RISPOSTA 34

Quanto descritto è ammissibile per la comprova del requisito di cui all'art. 7.3.2.1.a.iii.

DOMANDA 35

Si chiede di confermare se il possesso della certificazione ISO 14001 può essere oggetto di avvalimento.

RISPOSTA 35

Si faccia riferimento alla risposta fornita per il quesito n.2.

DOMANDA 36

Con la presente, si chiede di confermare che il requisito di cui al paragrafo 7.3.1 punto 1, relativamente agli importi della colonna b) "Realizzazione di interventi di riqualificazione energetica" possa essere soddisfatto

con fatturato per "servizio tecnologico con miglioramento efficienza energetica per impianti elettrici, Speciali e di illuminazione" all'interno di contratti Multiservice.

RISPOSTA 36

La modalità citata è ammissibili ai fini della comprova del requisito.

IL DIRIGENTE RUP

(dott. Luigi Moreno Costa)

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e norme collegate*